



CITTÀ DI FIUMICINO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

AREA WELFARE E SERVIZI SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ, TURISMO – CULTURA E BIBLIOTECA



AVVISO PUBBLICO

**PER I CONTRIBUTI ECONOMICI, EROGATI NELL'ANNUALITÀ 2026, A SOSTEGNO
DEI CAREGIVER FAMILIARI RICONOSCIUTI**

E

**PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE ACCESSO AL
SERVIZIO DI SOLLIEVO IN FORMA DI DOMICILIARE DIRETTA, GRUPPI DI
MUTUO AIUTO E GIORNATE DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE.**

(ARTT. 2, 3, 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 5/2024)

Premesso che La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5, recante “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, valorizza e incentiva l’assistenza prestata in ambito familiare, prevedendo, nell’ambito della propria pianificazione, interventi specifici e misure di supporto rivolte al caregiver familiare. Quest’ultimo viene riconosciuto come soggetto autonomo, titolare di propri diritti individuali, al quale sono destinate risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste per il sostegno alle persone con disabilità;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, all’art. 26, comma 8: “Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé;

Vista la DGR 341/2021 della Regione Lazio con oggetto: approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno”;

Vista la DGR 401/2022 della Regione Lazio con oggetto: Decreto ministeriale 28 dicembre 2021. Programmazione delle misure di sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare;

Vista la DGR 239/2023 della Regione Lazio con oggetto: Decreto 17 ottobre 2022. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

Vista Deliberazione Regionale del 28 marzo 2024, n. 190 la Decreto 30 novembre 2023. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver

familiare.

Considerata la deliberazione di Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 751, recante “L.R. 5/2024, art. 3 comma 6. Definizione delle Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”;

Vista la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 7 agosto 2025, n. 711, recante “Decreto 8 gennaio 2025. Programmazione degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Modifica DGR 285/2025 e aggiornamento del modello unico regionale della "Scheda di monitoraggio distrettuale”;

Richiamata la deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 30 dicembre 2025, n. 1317, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione degli interventi in favore del caregiver familiare previsti dall'art.6 della l.r. 5/2024 e relativi strumenti di monitoraggio”;

Richiamate altresì:

- la determinazione dirigenziale n. G17744 del 20/12/2024, mediante la quale la Regione Lazio ha attribuito le risorse del Fondo regionale destinato al sostegno del caregiver familiare per l'annualità 2024;

- la determinazione dirigenziale n. G14461 del 03/11/2025, con cui la Regione Lazio ha disposto l'assegnazione delle risorse previste dal decreto 8 gennaio 2025, finalizzate alla pianificazione degli interventi di supporto e alla promozione del ruolo e delle attività di assistenza non professionale del caregiver familiare;

- la determinazione dirigenziale n. G15598 del 21/11/2025, attraverso la quale la Regione Lazio ha provveduto all'assegnazione delle risorse del Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 5/2024, per l'annualità 2025.

RENDE NOTO

I cittadini residenti nel Comune di Fiumicino, già riconosciuti nello status di Caregiver familiare, al momento della pubblicazione del presente Avviso pubblico, ed in possesso del tesserino identificativo denominato Card del Caregiver, possono presentare istanza per le azioni di sostegno in loro favore.

ART. 1 FINALITA' E NATURA DELLE MISURE DI SOSTEGNO

Lo scopo del presente Avviso è attuare una serie di interventi e misure di supporto economico al fine di rispondere ai bisogni del Caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato, tutelandone gli interessi attraverso la programmazione e la realizzazione di specifici interventi e azioni di supporto, in sintonia con le esigenze della persona assistita. Il Caregiver, operando su base volontaria e senza compenso, fornisce assistenza a persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza, contribuendo a garantirne la permanenza presso il proprio domicilio e la continuità dei legami affettivi. Il suo ruolo risulta determinante nel favorire il benessere psico-fisico dell'assistito, anche attraverso l'erogazione di:

A. Un contributo annuo a fondo perduto (una tantum), erogato in via sperimentale dalla Regione Lazio a valere sul fondo previsto dall'articolo 14, comma 1, della l.r. n. 5/2024, denominato “*Budget personale del Caregiver familiare*”, destinato a coprire spese legate alla cura di sé, al tempo libero, nonché ad attività formative e di aggiornamento professionale presso enti autorizzati o accreditati dalla Regione;

B. Un contributo annuo finalizzato al sostegno psicologico, terapeutico ed emotivo-relazionale, volto a promuovere e preservare il benessere e l'equilibrio personale e familiare, oltre a prevenire condizioni di isolamento e situazioni di stress psico-fisico connesse all'attività di assistenza;

C. Un contributo annuo per l'assistenza domiciliare in modalità indiretta, destinato alla fruizione di interventi di “*tregua temporanea*” dall'attività di cura della persona con disabilità, realizzati attraverso servizi di sollievo che consentano una sostituzione temporanea nell'assistenza o un “*inserimento momentaneo*” in strutture residenziali;

D. La possibilità di accedere al servizio di assistenza domiciliare in forma diretta, usufruendo di prestazioni di “*sollievo temporaneo*”, che prevedono la sostituzione del Caregiver da parte di personale qualificato e appositamente formato;

E. La possibilità di partecipare a gruppi di mutuo aiuto, coordinati da operatori esperti, che rappresentano occasioni significative di confronto, condivisione e sostegno reciproco, favorendo inclusione e solidarietà. Tali gruppi, costituiti da persone con esperienze analoghe, offrono uno spazio di dialogo e scambio sulle difficoltà quotidiane, promuovendo l'ascolto delle emozioni e delle fragilità in un contesto privo di giudizio. Le attività si sviluppano attorno a tematiche comuni, valorizzando le diverse esperienze individuali, rafforzando le risorse personali e integrando l'intervento dei professionisti.

F. Giornate formative ed informative per caregiver familiari, durante queste giornate di formazione gratuita saranno presenti operatori dei servizi sociali e dell'ASL, con l'obiettivo di fornire informazioni aggiornate sia sulle normative attualmente vigenti sia sull'offerta dei servizi disponibili sul territorio.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari del presente Avviso Pubblico coloro che assistono o si prendono cura di persona in condizione di non autosufficienza o disabilità, garantendone la permanenza nel proprio domicilio ed il mantenimento delle relazioni affettive. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge Regionale 5/2024, il caregiver familiare è così definito:

- “Il caregiver familiare, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al caregiver familiare, è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-6/04/2024 quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche”;

- Il caregiver può essere riconosciuto anche a coloro che, in mancanza di familiari da parte dell'assistito, convivono con una persona bisognosa di cura ed assistenza garantendole la permanenza nel proprio ambiente familiare;

- Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori e qualora sia presente un giovane caregiver;

- Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura e assistenza nell'ambito del Piano personalizzato di assistenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), di seguito denominato Piano personalizzato;

- Il caregiver familiare esercita le proprie funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura ed assistenza anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale;

- Il caregiver familiare è distinto dai professionisti preposti all'accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali;
- Il caregiver familiare cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona che necessita di cura ed assistenza, di decesso della medesima ovvero nella ipotesi di rinuncia da parte del caregiver familiare e nel caso di cessazione della convivenza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 2;

ART. 3 ENTITÀ DEI CONTRIBUTI, SPESE AMMISSIBILI, SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ IN FORMA DI DIRETTA, GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO E GIORNATE FORMATIVE/INFORMATIVE.

Si precisa che le misure di sostegno previste dal presente Avviso, di seguito dettagliate, possono essere tra loro cumulate in favore del medesimo Caregiver familiare riconosciuto, previa definizione condivisa nell'ambito della UVMD, nei limiti delle risorse disponibili.

A. BUDGET PERSONALE DEL CAREGIVER FAMILIARE

L'importo massimo annuo del contributo regionale erogabile in favore di ciascun Caregiver familiare riconosciuto è di euro 1.000.00, ed è corrisposto in un'unica soluzione (una tantum), nel rispetto della soglia di ISEE del caregiver di euro 24.000,00 stabilita dall'art. 7, comma 5 della l.r. 5/2024 per l'accesso alla misura (il riferimento è all'ISEE familiare). Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a giochi con vincite in denaro e/o attività connesse a lotterie e scommesse (art. 7, comma 2, della medesima legge), né quelle riguardanti l'acquisto di superalcolici o sostanze stupefacenti.

Ai sensi dell'art. 5 della DGR 285/2025, (art. 7 della l.r. 5/2024), "L'erogazione, da parte del distretto socio sanitario, del budget personale al caregiver familiare riconosciuto è conseguente alla pianificazione della misura in sede di UVMD. In tale sede, interviene l'assunzione di un atto di responsabilità/impegno dell'interessato in merito all'uso conforme del contributo, quindi, non per spese di cui ne viene esclusa l'ammissibilità. Non è prevista per il caregiver familiare beneficiario alcuna forma di rendicontazione e, pertanto, il contributo, non è da considerarsi a titolo di rimborso".

Le risorse disponibili, per l'annualità 2026, destinate al Budget Personale del Caregiver familiare riconosciuto sono complessivamente pari ad euro 47.651,97.

B. SUPPORTO PSICOLOGICO AL CAREGIVER FAMILIARE

Il caregiver familiare può scegliere di rivolgersi anche ad un libero professionista con cui instaurare o mantenere un percorso personale fondata sul rapporto fiduciario. Il Comune di Fiumicino, pertanto, per il sostegno psicologico al Caregiver familiare riconosciuto, prevede l'erogazione di un contributo a rimborso parziale del costo della prestazione professionale, pari ad euro 50,00 (per ciascuna prestazione), per un importo massimo complessivo annuo di euro 500,00 in favore di ciascun beneficiario della misura. Il rimborso sarà erogato trimestralmente, previa presentazione di fatture, fino a concorrenza dell'importo massimo suindicato.

Come soglia di accesso a questa tipologia di rimborso/contributo si favoriscono i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità/disagio economico, pertanto la soglia di accesso al contributo è ISEE del caregiver di euro 24.000,00.

Le risorse disponibili e programmate, per l'annualità 2026, per il percorso di supporto psicologico sono pari complessivamente ad euro € 15.050,00.

C. PRESTAZIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO DOMICILIARE IN FORMA DI INDIRETTA

La sostituzione temporanea di sollievo nella modalità indiretta viene attuata attraverso il riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo annuale a rimborso di importo di euro 500,00 per ciascun Caregiver familiare riconosciuto. Tale importo è implementato di ulteriori euro 100,00, per un totale di euro 600,00, per i Caregiver familiari riconosciuti di persone con disabilità complessa ad elevata intensità assistenziale e a prevalente incidenza sanitaria. Il contributo è volto ad attivare il sollievo mediante acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria, rispondenti al bisogno espresso nel PAI, in sostituzione temporanea di quelle, quotidianamente, prestate dallo stesso Caregiver familiare.

Ai sensi della DGR 1317/2025 (comma 1, lettera a) punto 4 della lg. 5/2024) si specifica al riguardo, che il riconoscimento dell'importo di euro 600 ai fini della sostituzione di sollievo non è automatico per tutte le condizioni di disabilità gravissima richiamate all'articolo 3, del DM 26 settembre 2016 bensì oggetto di specifica valutazione professionale in sede di UVMD al momento della pianificazione della misura nella apposita sezione dedicata al caregiver familiare.

Il Caregiver familiare riconosciuto può avvalersi, per la propria sostituzione temporanea, sia di personale individuato direttamente dalla famiglia, sia di operatori professionali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26, comma 5, della l.r. 11/2016. Il rimborso è strettamente connesso alla funzione di sollievo del Caregiver e non può essere utilizzato come forma di compartecipazione a interventi socioassistenziali o sociosanitari già attivi nell'ambito del Piano Personalizzato assistenziale (PPA) in favore della persona assistita. In particolare, il contributo non può essere impiegato per coprire ore di servizio già previste o remunerate, né per retribuire le medesime prestazioni assistenziali già erogate. L'erogazione del rimborso per gli interventi di sollievo in modalità indiretta avverrà con cadenza trimestrale, previa presentazione della documentazione fiscale attestante la spesa. La busta paga e il contratto sono considerati documenti validi ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, fermo restando il divieto di doppio finanziamento. Qualora la busta paga ed il contratto facciano riferimento a rapporti di lavoro già in essere, si dovranno evincere le prestazioni di lavoro straordinario attivate per questo intervento.

Altresì, ai sensi della DGR 711/2025, il sollievo programmato, può essere realizzato anche tramite l'accoglienza temporanea della persona con disabilità o non autosufficiente in struttura residenziale, accreditata/autorizzata ai sensi delle vigenti normative regionali (l.r. 4/2003 e l.r. 41/2003) che, per requisiti strutturali e funzionali, risponda alle specifiche esigenze di assistenza della persona come indicate nel PPA. La struttura interessata può essere pubblica o privata, quest'ultima in regime di convenzionamento o meno.

Il Comune di Fiumicino, tramite il Case manager e/o il referente per l'attuazione del PPA, con la condivisione dell'utente, ove possibile, e del Caregiver familiare individuano la struttura ritenuta maggiormente rispondente ed appropriata rispetto al bisogno individuale e alla durata programmata del servizio di sollievo (ad esempio prestazioni di tregua nel fine settimana, oppure una frazione più lunga nel periodo estivo, prestazioni fruibili in qualsiasi periodo dell'anno, proprio per incontrare le esigenze familiari).

Ai fini della scelta, va sempre prioritariamente verificata la possibilità del ricorso a soluzioni di inserimento della persona con disabilità in situazioni alloggiative di tipo familiare (Legge 112/2016). Per il sollievo programmato di tipo residenziale, si conferma l'importo massimo annuo di **euro 600,00** riconosciuto, a ciascun Caregiver familiare indicato nell'ultima DGR 190/2024.

Le risorse disponibili e programmate, per l'annualità 2026, per la sostituzione temporanea di sollievo nella modalità indiretta sono pari complessivamente ad euro € 30.100,00.

D. PRESTAZIONI TEMPORANEE DI SOLLIEVO IN FORMA DI DOMICILIARE DIRETTA

La sostituzione temporanea di sollievo nella modalità diretta, offre la possibilità di accedere a prestazioni di assistenza domiciliare, assistenza fornita dai Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, e prevede la sostituzione del Caregiver da parte di personale qualificato e appositamente formato. L'intervento di sollievo, in oggetto, è frutto di una pianificazione condivisa in sede di UVMD mediante lo strumento operativo del PPA della persona assistita, e sarà attuato fino a concorrenza delle risorse economiche a disposizione. Il supporto domiciliare costituisce una soluzione rilevante per favorire in ogni momento la permanenza presso la propria abitazione della persona con disabilità o in condizione di non autosufficienza, anche in caso di un'assenza più prolungata del Caregiver familiare, purché programmata (ad esempio per ragioni cliniche) e, pertanto, da considerarsi un'opzione prioritaria. La sostituzione "temporanea" del Caregiver familiare riconosciuto, per le finalità specifiche, può avvenire in continuità (senza alcun obbligo di sospensione temporanea) con l'erogazione di altre prestazioni assistenziali previste dal PPA a favore dell'utente assistito e, in via prioritaria, attraverso l'incremento delle prestazioni già attive. Alla base della programmazione ci sarà la valutazione professionale dell'UVMD, che darà risposte personalizzate a tutela del benessere psicofisico del Caregiver familiare, tenendo conto del carico commisurato alla gravità delle condizioni della persona assistita, all'intensità dell'impegno, alla convivenza, con particolare riguardo, per impegni di cura del caregiver familiare prolungati nel tempo per sostenere, quotidianamente, ed assistere la persona con disabilità congenita o acquisita in giovane età, nonché eventuale compresenza di altri servizi socio assistenziali attivi, da PPA, in favore della persona con disabilità o non autosufficiente. **Si ricorda l'utenza interessata che la scelta di questo intervento è propedeutica alla costituzione di una graduatoria per l'eventuale accesso al servizio di sollievo in forma di domiciliare diretta.**

Le ore disponibili e programmate per la sostituzione temporanea di sollievo nella modalità di assistenza domiciliare diretta sono programmate in fase di UVMD .

E. SVILUPPO DI UN CONTESTO SOCIALE DI SUPPORTO – (GRUPPI MOTIVAZIONALI E DI MUTUO AIUTO).

Nell'ambito di tale misura si avrà la possibilità di partecipare a gruppi di mutuo aiuto, coordinati da operatori esperti, che rappresentano occasioni significative di confronto, condivisione e sostegno reciproco, favorendo inclusione e solidarietà. Tali gruppi, costituiti da persone con esperienze analoghe, offrono uno spazio di dialogo e scambio sulle difficoltà quotidiane, promuovendo l'ascolto delle emozioni e delle fragilità in un contesto privo di giudizio. Le attività si sviluppano attorno a tematiche comuni, valorizzando le diverse esperienze individuali, rafforzando le risorse personali e integrando l'intervento dei professionisti.

L'auto mutuo aiuto non è un intervento sostitutivo di eventuali terapie tradizionali ma ha carattere complementare ed integrativo che aiuta nello sviluppo stesso delle potenzialità personali e motivazioni, delle capacità relazionali contrastando il rischio di isolamento sociale, nonché a guardare al proprio ruolo come risorsa per l'intera comunità. **Si ricorda l'utenza interessata che la scelta di questo intervento è propedeutica alla costituzione di una graduatoria per l'eventuale accesso alla formazione e calendarizzazione di gruppi di auto mutuo aiuto.**

La programmazione dei gruppi di auto mutuo aiuto sarà possibile a seguito delle eventuali adesioni.

F. ADESIONE A GIORNATE FORMATIVE ED INFORMATIVE PER CAREGIVER FAMILIARI

La formazione rappresenta uno strumento volto a incrementare la consapevolezza del proprio ruolo, ad ampliare le conoscenze necessarie per usufruire di tutte le opportunità e i servizi previsti dal sistema integrato, e a sviluppare competenze specifiche, favorendo così una partecipazione continua e attiva nel percorso di cura e assistenza dei pazienti critici, ossia affetti da patologie caratterizzate da una prolungata instabilità clinica, che richiedono un'elevata intensità di interventi clinici e assistenziali nonché un monitoraggio costante. Durante queste giornate di formazione gratuita saranno inoltre presenti operatori dei servizi sociali e dell'ASL, con l'obiettivo di fornire informazioni aggiornate sia sulle normative attualmente vigenti sia sull'offerta dei servizi disponibili sul territorio. **Si ricorda l'utenza interessata che la scelta di questo intervento è propedeutica alla costituzione di una graduatoria per l'eventuale accesso a giornate formative/informative.**

La calendarizzazione delle giornate di formazione/informazione possibile a seguito delle eventuali adesioni.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE ISTANZE

I requisiti generali di ammissibilità delle istanze per le tipologie di sostegno in favore dei Caregiver familiari sono i seguenti:

- essere Caregiver familiare di persone che, al momento della presentazione dell'istanza, siano in vita e residenti nel Comune di Fiumicino;
- essere cittadini italiani, ovvero essere in possesso di cittadinanza comunitaria di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- essere riconosciuti formalmente Caregiver familiari, ovvero in possesso della Card Giver del Caregiver familiare e comunque presenti nel registro del comune di Fiumicino dei Caregiver familiari gestito dallo Sportello Caregiver ed in atti al servizio, al momento della pubblicazione di codesto Avviso Pubblico;
- esclusivamente per i contributi di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3 del presente avviso pubblico avere ISEE ordinario non superiore ad € 24.000,00 (ISEE del caregiver familiare);

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000. L'amministrazione ricevente l'istanza, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR n. 445/2000.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Fermo restando le prescrizioni sopra riportate, le risorse dedicate a tali misure di sostegno devono prioritariamente essere destinate a soddisfare le richieste dei Caregiver familiari delle persone in condizione di disabilità gravissima ai sensi del DM 26 settembre 2016.

ART. 5 – PRIORITÀ DI ACCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella formazione delle graduatorie si terrà conto, in primo luogo, delle priorità di accesso sotto riportate, ovvero Condizione n.1, n. 2 e n.3. Per ogni condizione sarà attribuito un punteggio derivante dalla somma dei criteri, sotto riportati, ovvero criteri n.1, 2 e 3.

Si ricorda che per ogni misura descritta nell'art. 3 del suddetto avviso sarà pubblicata una graduatoria di beneficiari e di eventuali idonei non ammessi agli stessi.

Le priorità di accesso e i criteri di valutazione sono definiti in coerenza con la l.r. n. 5/2024, con la DGR n. 897/2021, con la DGR n. 285/2025 e con la DGR n. 1317/2025.

PRIORITÀ DI ACCESSO: Tipologia di condizione di disabilità

Indicatore di attribuzione punteggio	Priorità di accesso
Caregiver di persona nella lista di attesa per gli interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (DM 2016)	Condizione n. 1
Caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima (DM 2016) già presa in carico	Condizione n. 2
Caregiver di persona in condizione di disabilità complessa, congenita o acquisita in giovane età, con impegno assistenziale prolungato nel tempo	Condizione n. 3

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:

1) : Situazione nucleo familiare

Indicatore di attribuzione punteggio	Punti (voci non cumulabili)
Caregiver in nuclei monogenitoriali	Punti 40
Caregiver convivente con la persona con disabilità/non autosufficiente ed unico parente della persona (nessun familiare o affine vivente entro il secondo grado)	Punti 40
Caregiver convivente con la persona con disabilità/non autosufficiente e con presenza nello stesso nucleo familiare di una o più persone con indennità di accompagnamento e/o art. 3 c. 3 L. 104/92 (allegare certificazione)	Punti 30
Caregiver convivente con la persona con disabilità/non autosufficiente	Punti 20
Caregiver non convivente con la persona con disabilità/non autosufficiente	Punti 10

2) – La situazione socio-sanitaria e assistenziale

Indicatore di attribuzione punteggio	Punti (voci non cumulabili)
Caregiver di persona che non fruisce di alcun servizio di risorse/servizi socio-sanitari attivi nella rete sociosanitaria	Punti 15
Caregiver di persona che fruisce di meno di 10 ore di risorse/servizi attivi nella rete informale/terzo settore (allegare autodichiarazione o attestazione di frequenza)	Punti 10
Caregiver di persona che fruisce di meno di 12 ore di risorse/servizi socio-sanitari attivi nella rete sociosanitaria	Punti 05

3) - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Indicatore di attribuzione punteggio	Punti (voci non cumulabili)
ISEE da € 0,00 a € 8.000,00	Punti 20
ISEE da € 8.000,01 a € 12.000,00	Punti 15
ISEE da € 12.000,01 a € 18.000,00	Punti 10
ISEE da € 18.000,01 ad € 24.000,00	Punti 05
ISEE oltre € 24.000,01	Punti 0

Considerata la limitatezza delle risorse, sarà disposta una graduatoria per ogni tipologia di contributo economico, nel rispetto dei requisiti e dei criteri di cui agli artt. 2, 4 e 5 del presente Avviso e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ciascun richiedente sarà identificato tramite il numero e la data di protocollo della domanda; la graduatoria includerà, oltre ai beneficiari idonei, anche coloro che risultano idonei ma non finanziabili. Il Comune si riserva pertanto la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, qualora i beneficiari, al momento

della trasmissione della documentazione richiesta, non rendicontino integralmente le spese sostenute rispetto all'importo assegnato.

In caso di parità di punteggio all'interno della medesima Condizione di priorità di accesso riconosciuta, ai fini della formazione della graduatoria, in coerenza con la normativa vigente, sarà data priorità alla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART. 3.

A seguito dell'istruttoria delle domande, sulla base delle indicazioni fornite dall'UVMD, nonché secondo i criteri e le priorità di cui all'art. 5 del presente Avviso, entro i limiti del fondo assegnato dalla Regione Lazio, verrà predisposto il provvedimento relativo all'Elenco dei beneficiari per ogni contributo economico riportato all'art. 3 del presente Avviso, per l'annualità 2026, e gli eventuali idonei non ammessi agli stessi, dandone idonea informativa ai richiedenti con avviso pubblicato in Albo Pretorio on-line e sull'home page del sito ufficiale del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.it. Si procederà successivamente all'erogazione del contributo sul conto corrente bancario/postale indicato nella domanda e che deve essere intestato al caregiver richiedente. Si rende noto che non sono ammissibili accrediti su libretti postali di risparmio e che in caso di conto corrente cointestato devono essere inseriti anche i dati del cointestatario.

- Il contributo economico per il budget personale del Caregiver familiare, fino ad un massimo di € 1.000,00, verrà liquidato in un'unica soluzione (una tantum) in favore del Caregiver beneficiario, a seguito di valutazione da parte di UVMD.

- Il rimborso per il bonus psicologico verrà erogato trimestralmente, entro il limite massimo di € 500,00 annuali, a seguito di rendicontazione delle fatture/ricevute emesse dallo specialista personale, rimborsabili in euro 50,00 per singola prestazione.

- Il rimborso per la misura di assistenza indiretta (domiciliare o in struttura residenziale) verrà erogato trimestralmente, entro il limite massimo di € 500,00 o € 600,00 annuali, a seguito di presentazione di idonea documentazione (contratto/buste paga/fattura/ricevuta); Si precisa che la busta paga, anche riferita a contratti già in essere, è ritenuta valida purché attestati ore aggiuntive di assistenza.

Si informa che per le misure di Assistenza domiciliare diretta, i gruppi di auto mutuo aiuto e le giornate di formazione/informazione sarà pubblicata una prima graduatoria per l'eventuale accesso al servizio, in quanto il presente Avviso rappresenta una fase ricognitiva. Si invita, pertanto la cittadinanza a presentare domanda, nel rispetto dei requisiti descritti, che verrà condivisa in sede di UVMD nel piano personalizzato. Sulla base del numero delle domande pervenute l'Amministrazione procederà all'attivazione del servizio.

I benefici economici saranno erogati a rimborso parziale di quanto speso a partire dal 22/06/2026, e il periodo di riferimento delle spese è l'annualità 2026 (dal 01/01/2026 al 31/12/2026), previa sottoscrizione del piano personalizzato in UVMD.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di ammissione alle misure di sostegno in favore dei Caregiver familiari deve essere redatta su apposito modulo "Modello A", allegato al presente Avviso e reperibile anche presso:

- a) PUA sito in Via Coni Zugna 173 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e giovedì e martedì dalle 14:30 alle 16:30;
- b) PUA sito c/o Casa della Salute Palidoro in Via Aurelia 30,600 aperto il lunedì ed il mercoledì dalle 9:30 alle 13:00 ed il giovedì dalle 14:30 alle 16:30;
- c) Segretariato Sociale sito in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 10 aperto il martedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e 15:00 alle 17:00;
- d) il sito internet del Comune di Fiumicino.

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati dal richiedente, pena esclusione, i seguenti documenti:

- 1) copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- 2) documento attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, relativo al Caregiver familiare.

Le domande, integralmente compilate e corredate della documentazione richiesta, pena esclusione, devono essere consegnate entro e non oltre il giorno 08 Giugno 2026, indicando nell'oggetto: **"Avviso pubblico per sostegno dei Caregiver familiari riconosciuti annualità 2026"** esclusivamente presso:

- a) Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fiumicino, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 78, aperto il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00;
- b) Ufficio Protocollo dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 10, aperto il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00;
- c) a mezzo PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

Non saranno ammesse altre modalità di trasmissione delle istanze, a pena di esclusione.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati - Servizi sociali

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Fiumicino tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Fiumicino garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE).

Tutti i dati personali degli interessati (come a titolo esemplificativo dati anagrafici, di contatto, di identificazione), ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE (come ad esempio dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- gestione di attività socio-assistenziali di soggetti in stato di fragilità e bisognoso di protezione sociale;
- gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di ricovero volontario o coatto;
- inserimento in istituti, case di cura e case di riposo;
- gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di trasporto;
- gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona;
- gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per visite mediche e riabilitazioni presso strutture residenziali;
- gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative a favore della popolazione anziana;
- gestione del servizio di assistenza domiciliare;
- gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste per le varie disabilità;
- gestione di attività di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose, non autosufficienti o tossicodipendenti;
- gestione e rilascio di permessi/spazi di sosta per soggetti diversamente abili;
- gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici;
- gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- gestione delle attività di consulenza, sostegno e assistenza nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli;
- gestione di servizi legati all'infanzia;
- elaborazione di statistiche interne;
- assolvere a sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Fiumicino, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE).

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE).

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere richiesti e/o comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Fiumicino, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune di Fiumicino nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- ASL di competenza, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, gestori di case di riposo, cooperative sociali, associazioni e organismi di volontariato e alle direzioni di strutture residenziali;
- altri Comuni o uffici provinciali o regionali;
- circoscrizioni, istituti scolastici ed enti convenzionati;
- famiglie affidatarie e/o enti che accolgono minori;
- autorità giudiziaria;
- imprese o associazioni convenzionati che offrono servizio di trasporto pubblico;
- gestori di mense e società di trasporto;
- istituti scolastici parificati per l'applicazione dei benefici economici sulle rette da pagare per gli alunni portatori di handicap;
- uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiumicino in persona del legale rappresentante pro- tempore. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), PEC: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati è reperibile presso la sede municipale del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 00054 Fiumicino (RM). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale, il Data Protection Officer è contattabile utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.fiumicino.rm.it) indicati sul sito web dell'Ente. I dati nominativi e di contatto del DPO individuato sono disponibili sul Sito istituzionale dell'Ente (www.comune.fiumicino.rm.it) sotto la voce "Privacy" o "Responsabile della protezione dati".

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE).

L'ente dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE).

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE).

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE).

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Fiumicino o presso altre P.A. o soggetti terzi.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Direttivo Rachele Spada.

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Salvatore Alemanno